



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO n° 1 di IMOLA

Via San Vitale n. 43 – Sesto Imolese -40026 IMOLA – Tel. 054276147

Codice fiscale: 90053140373 – Codice MPI: BOIC88500P - Codice Univoco Ufficio di IPA: UFTMFC

E-mail: boic88500p@istruzione.it - P.E.C.:boic88500p@PEC.ISTRUZIONE.IT

Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016

del 31/01/2020 prot.n.

Importo contrattuale	€ 98,25 iva esclusa
Codice identificativo gara (CIG)	Z3B2BD4506
Attività/Progetto	A02.1-Funzionamento amministrativo
Descrizione fornitura/servizi/lavori	telefono cordless scuola primaria
Procedura affidamento	Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal "Correttivo" D.Lgs.n.56/2017. Affidamento diretto in piena autonomia del dirigente scolastico art. 45 c.2 D.I. 129/2020
Procedura di scelta contraente	costo minore e/o maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione appaltante con indagine esplorativa di mercato informale volta a determinare un prezzo di riferimento da utilizzare per acquisto al di fuori del MEPA per casi di necessità e urgenza comunque funzionali ad assicurare la regolarità e continuità della gestione amministrativo-didattica
Criterio rotazione contraente	operatore economico non uscente individuato come proponente del prezzo più basso a seguito di un confronto concorrenziale del Catalogo MEPA e comunque maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno specifico dell'istituzione scolastica ;
Oggetto dell'affidamento	Forniture
Responsabile del procedimento	Angela Rita Iovino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dato atto della necessità di affidare i seguenti beni/servizi

telefono cordless scuola primaria

Tenuto conto delle caratteristiche specifiche della fornitura di servizi/ beni e delle principali condizioni contrattuali richieste;

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

Vista la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

Visto Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.(comma modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015) ;

Vista la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione) *[solo in caso di acquisto di servizi e beni informatici]*. In subordine, visto l'art. 1 comma 516 della L. 208/2015, è prevista la possibilità di procedere ad approvvigionamenti al di fuori di tali modalità esclusivamente a seguito di apposita determina motivata resa dall'organo di vertice amministrativo (il Dirigente Scolastico), qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati con tali modalità sono comunicati all'A.N.AC. e all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), fermo restando che per le istituzioni scolastiche tale adempimento non è espressamente previsto

Visto l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento. (l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 è stato comma modificato dall'art. 1 comma 495 e comma 502 della L. 208/2015 ed ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018);

Visto il comma 130 dell'art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019) 130 che recita testualmente: «All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

Visto in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

Visto in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]»;

Visto l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida [...] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale [...]»;

Visto le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 129/2018;

Visto l'art. 46, comma 1 del D.l. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

Visto l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.l. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;

Tenuto conto della delibera del Consiglio di istituto art. 45, comma 2, lettera a) D.l. 129/2018, **n. 23 del 25-10-2019**

con la quale per gli affidamenti di importo superiore a 10.000 euro è stato previsto di applicare l'art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017, e di rimettere alla valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico la scelta fra le procedure previste dalla normativa vigente: Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017 ovvero "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici", Procedura negoziata, Procedura ristretta. al fine di selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica;

Visto il comma 912 dell'art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019) che recita testualmente:"Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e Inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.;

Visto Il Regolamento che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture approvato con delibera n. 22 del 25-10-2019 dal Consiglio di Istituto;

Considerato che per affidamenti di modico valore, inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica richiamando il regolamento stesso nella determina.

Visto Il Piano Triennale Offerta Formativa(PTOF) approvato con Delibera Consiglio di istituto:

con delibera n. 43 del 18-12-2019

Visto Il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di istituto:

con delibera n. 47 del 18-12-2019

Tenuto conto che per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 il Dirigente Scolastico procede prioritariamente all'individuazione del contraente ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 449 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici il Dirigente Scolastico procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 512 della Legge n. 208/2015 per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;

Dato atto che In applicazione dell'art. 45 del D.L. 129/2018 e del regolamento di istituto di cui sopra si prevede di effettuare:

-Prioritaria verifica dell'eventuale esistenza e validità di Convenzioni Consip conformi al servizio/fornitura/lavoro che il Dirigente scolastico ha determinato di acquisire/affidare al fine della realizzazione del Programma Annuale in conformità al P.T.O.F.;

-Indagine informale nel Mercato Elettronico della P.A. per determinare un prezzo di riferimento da utilizzare per l'eventuale Ordine di Acquisto/Trattativa diretta nel MEPA o per l'eventuale acquisto al di fuori del MEPA ad un costo minore per l'Amministrazione appaltante.

Dato atto della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia [oppure, nella sola ipotesi di esistenza di Convenzione Consip mancante delle caratteristiche essenziali richieste dalla Istituzione Scolastica] della non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica per «mancanza delle caratteristiche essenziali», eventualmente come rilevato in apposito provvedimento del Dirigente Scolastico n [...] del [...], trasmesso al competente ufficio della Corte dei Conti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 510 della l. 28 dicembre 2015, n. 208;

Dato atto che il Dirigente Scolastico, per gli acquisti di beni e servizi informatici pari o superiori a 5.000 euro L. 145/2018 art. 1 c. 130, ha adottato apposito provvedimento con il quale ha dato atto che, nell'ambito degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A., non si rivengono beni o servizi disponibili [oppure idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione] [in alternativa, ancorché la sussistenza di necessità ed urgenza comunque funzionale ad assicurare la continuità della gestione amministrativa] e che il suddetto provvedimento è stato comunicato all'A.N.AC. e all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

Visto l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

Ritenuto che il DS dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

Tenuto conto che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;

Visto l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

Atteso che il valore complessivo di stima della fornitura di beni/servizi pari a € 98,25 IVA esclusa, la presente procedura di acquisizione rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ;

Preso atto che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

Visto l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;

Considerato che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

Rilevato che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni attive relative ai beni/servizi di cui trattasi;

Verificate le opportunità nei seguenti ambiti d'indagine:

- 1) Convenzioni CONSIP;
- 2) MEPA
- 3) Mercato libero

Preso atto delle opportunità presenti su MEPA per la fornitura in questione e rilevato che comunque rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni generali contrattuali richiesti, risulta essere rispondente alle necessità e/o esigenze dell'Istituzione scolastica la fornitura presente sul libero mercato;

Ritenuto di applicare, quale tipologia di procedura di acquisizione, l'affidamento diretto mediante ordine diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal Dlgs 56/2017;

Visto l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara e nello specifico il c. 4 lett. c) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 e comunque sotto le soglie previste dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso. La scelta di tale criterio è giustificata dall'elevato grado di ripetitività e standardizzazione raggiunto nel settore della fornitura in questione e tenuto conto che l'acquisizione non presenta caratteri innovativi.;

Preso atto che nella circolare MIUR n. 1711 del 28-01-2019 "Istruzioni di carattere generali relative alla applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) – Quaderno n. 1 e Appendice" nel paragrafo Le tipologie di procedure pag. 27 viene indicato che per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.

Preso atto che la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato. Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale stringente. L'Istituzione scolastica motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (*esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti*) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

Vista l'indagine di mercato prot. 0000373 del 16-01-2020 e la risposta dell'operatore economico MCS SRL;

Preso atto del criterio di scelta del contraente quale:

costo minore e/o maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione appaltante con indagine esplorativa di mercato informale volta a determinare un prezzo di riferimento da utilizzare per acquisto al di fuori del MEPA per casi di necessità e urgenza comunque funzionali ad assicurare la regolarità e continuità della gestione amministrativo-didattica.

Rilevato che la fornitura offerta dall' operatore economico:

COMET SPA - punto IMOLA -sede legale BOLOGNA P.IVA 02108091204

risulta quella maggiormente idonea a soddisfare il fabbisogno dell'istituzione scolastica per la seguente motivazione:rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'istituzione scolastica deve soddisfare;

Considerato che il fine pubblico da perseguire con l'affidamento in oggetto è:
adempimenti delle norme di sicurezza previste dal d.lgs 81/2009

Ritenuto la fornitura richiesta coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con il Programma Annuale E.F. 2020;

Considerato che l'operatore economico affidatario è in possesso dei requisiti minimi di ordine generale, di idoneità professionale, e capacità economico-finanziaria, tecnico-professionale, ove richiesti, ai sensi degli artt. 80-83 del D.lgs 50/2016 e che sono proporzionati in riferimento all'oggetto del contratto;

Considerato che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

Vista la documentazione di offerta presentata dall'affidatario, nonché il Documento di gara unico europeo (DGUE), con il quale l'affidatario medesimo ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale, documenti tutti allegati al presente provvedimento;

Visto l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

Tenuto conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG);

Tenuto conto che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:

-espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: 1) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;

-procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

-inserirà nel contratto che sarà stipulato con l'affidatario specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

DETERMINA

Art. 1 – oggetto

-di autorizzare , ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 l'affidamento diretto all'operatore economico:

COMET SPA - punto IMOLA -sede legale BOLOGNA P.IVA 02108091204

della fornitura di seguito specificata:

telefono cordless scuola primaria

-di autorizzare per la presente fornitura l'importo di spesa complessivamente stimato pari a euro

€ 263,25

-di autorizzare l'impegno della spesa totale stimata pari a € **263,25** iva inclusa con imputazione al

Programma Annuale anno finanziario 2019 ATT/PROG.

A02.1-Funzionamento amministrativo

-di dare atto che la stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC(posta elettronica certificata); PEO(posta elettronica ordinaria) o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b) seconda parte, del D.Lgs. 50/2016, il contratto relativo al presente atto non è soggetto al termine dilatorio dei 35 giorni e dovrà essere formulato, anche mediante scambio di lettera/ordine dei beni e servizi.

-di dare atto che l'operatore economico affidatario dovrà produrre la seguente documentazione :

- Autodichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti minimi di ordine generale, di idoneità professionale, e capacità economico-finanziaria, tecnico-professionale, ai sensi degli artt. 80-83 del D.lgs 50/2016 per le verifiche ai sensi del comma 5 e 6 dell'art. 36 del D.lgs 50/2016, ;
- dichiarazione in relazione all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- fattura elettronica con codice univoco UFGP20 ai sensi del Decreto MEF n° 55 del 03 Aprile 2013, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili al sito www.fatturapa.gov.it e con scissione dei pagamenti "split payment" previsto dall'art. 1, comma 629, lettera h Legge 23/12/2014 n. 190.

-di autorizzare la liquidazione e il pagamento della fornitura oggetto della presente determina, previa attestazione di regolarità della fornitura a seguito di esatta corrispondenza tra i servizi richiesti e quelli effettivamente svolti e previa acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Art. 2 – Importo

L'importo complessivo stimato per la realizzazione della fornitura di cui all'art.1 potrà ammontare ad un massimo di €

€ **98,25** iva esclusa pari a euro € **263,25** iva inclusa.

Art. 3 – Tempi di esecuzione

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata

entro la stessa giornata dalla data d'ordine

Art 4 – Codice CIG

Alla presente procedura di acquisizione mediante affidamento diretto è assegnato ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i,il seguente Codice Identificativo di Gara **Z3B2BD4506**

Si dà atto che il codice CIG sarà evidenziato in tutte le successive fasi dell'istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che nell'ordinativo di pagamento.

Art. 5 – Pubblicità e trasparenza

Il presente provvedimento, ai sensi della normativa sulla trasparenza, sarà pubblicato:

- All'albo pretorio on-line del IC 1 San Vitale IMOLA;
- Sulla home-page e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet IC 1 San Vitale IMOLA

Art. 6 – Trattamento dati personali

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 e s.m.i. si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto. Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Iovino Angela Rita.

Art. 7 - Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, è nominato Responsabile del Procedimento Iovino Angela Rita, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica.

IMOLA (BO), 31/01/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angela Rita Iovino

firmato digitalmente

Il sottoscritto Longo Rocco D.S.G.A. attesta

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE

attestante la copertura finanziaria

con imputazione all'attività/progetto A02.1-Funzionamento amministrativo - piano dei conti 2-3-9-Materiale informatico-

IMOLA (BO), 31/01/2020

Il Direttore S.G.A.

Rocco Longo